

Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici. Tale divieto, derivante dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 235/2007) e inserito nel regolamento d'Istituto, risponde ad una più generale norma di correttezza, che prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di disturbo sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che di grave mancanza di rispetto al docente presente in classe. La D.M. n. 30 del 15 marzo 2007, ha introdotto specifiche "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto. Si rende noto agli studenti che, i dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e docenti, o altri soggetti che operano all'interno della scuola, si configurano come "dati personali" soggetti a protezione (Decreto Legislativo 196/2003 sulla privacy), pertanto è vietata l'acquisizione senza il consenso della persona interessata, ancor più la diffusione mediante social network; ciò integra e costituisce reato perseguibile secondo le leggi vigenti in sede civile e penale. Per evitare un uso improprio dei telefoni cellulari, gli alunni sono tenuti a depositare i telefonini stessi secondo le indicazioni dei docenti.

Di seguito si riporta un estratto del Regolamento di istituto relativo al divieto di usare apparecchi di telefonia mobile, auricolari ed altri dispositivi elettronici.

1. È consentito l'uso dei cellulari a scopo didattico solo ed esclusivamente con la concessione del docente. L'uso del telefono cellulare, dello smartphone e/o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle ore di lezione e delle varie attività didattiche, è di norma vietato. Per evitare un uso improprio dei telefoni cellulari, gli alunni sono tenuti a depositare i telefonini stessi secondo le indicazioni dei docenti. Tali regole di carattere generale valgono nell'ambito della comunità scolastica nella quale assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli.
2. La scuola individua sanzioni secondo criteri di proporzionalità e gravità nei casi in cui la precedente disposizione non sia stata rispettata, ivi compresa la possibilità del ritiro temporaneo del telefono cellulare da parte del docente durante le ore di lezione. In tal caso l'insegnante depositerà il telefono cellulare presso l'Ufficio di Vicepresidenza o nel Centralino dei collaboratori scolastici. Esso dovrà essere

riconsegnato all'allievo/a al termine delle lezioni cui seguirà, in caso di ripetuto comportamento scorretto da parte degli stessi, opportuno avviso di violazione del presente regolamento alla famiglia o agli esercenti la legale rappresentanza sul minore. E' evidente che tale comportamento, quando ripetuto e manifestamente irresponsabile, è sanzionabile attraverso opportuni procedimenti disciplinari secondo quanto previsto nel presente Regolamento di Istituto. In particolare i dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e docenti, o altri soggetti che operano all'interno della scuola, si configurano come "dati personali" soggetti a protezione (Direttiva Ministeriale 104/2007, Art. 1 – Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lvo 196/03), pertanto è vietata l'acquisizione senza il consenso della persona interessata, ancor più la diffusione mediante social network; ciò integra e costituisce reato perseguibile secondo le leggi vigenti in sede civile e penale.

3. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, mediante Centralino dei collaboratori scolastici, l'Ufficio didattico, la Vicepresidenza e Presidenza e/o mediante le forme previste dall'informatizzazione dell'Istituto. A tal fine gli studenti dovranno fornire all'Ufficio di Segreteria Didattica tutti i numeri telefonici (fissi o cellulari) utili a mettersi in comunicazione con le famiglie, ed avvisare tempestivamente l'ufficio degli eventuali cambi di numero telefonico.